

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 10 novembre 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellillo, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Cialente, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contente, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ranieli, Rivolta, Rizzi, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellillo, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Buttiglione, Carboni, Cè, Cialente, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contente, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mormino, Moroni, Mussi, Pacini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pisci-

tello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Istituzione di una casa da gioco in tutte le regioni » (5407);

GIACOMO VENTURA: « Modifica all'articolo 648-*bis* del codice penale, in materia di riciclaggio » (5408);

GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela » (5409).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA: « Istituzione della Giornata contro il terrorismo » (5364).

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integrativo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003 » (5336) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PERROTTA ed altri: « Disposizioni per il recupero, il ripristino e la salvaguardia dei limoneti della costiera sorrentino-amalfitana » (5349) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

CENTO ed altri: « Piano decennale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane » (5285) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Calabria – con lettere in data 21 e 27 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le deliberazioni e le relative relazioni, emesse dalla Sezione stessa nelle adunanze del 17 luglio 2002 e del 2 luglio 2004, concernenti, rispettivamente, la prima e la seconda relazione sull'inquinamento delle coste e gestione degli impianti di depurazione nei comuni costieri della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 5 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEL S.p.A., per gli esercizi 2002 e 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 275).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 21, 22, 28 ottobre 2004 e del 5 novembre 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: ASCIERTO n. 9/51371/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 luglio 2004, concernente l'alienazione dei beni immobili della Difesa, SASSO ed altri n. 9/5137/25 e FRANCI n. 9/5137/33, accolti come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernenti, rispettivamente, interventi finanziari necessari per la riforma della scuola e misure finanziarie in materia di agricoltura e pesca; REALACCI ed altri n. 9/4653/18, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 febbraio 2004, concernente interventi a favore del trasporto pubblico locale e ASCIERTO n. 9/3524/46, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2003, concernente l'alienazione dei beni immobili della Difesa.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2004, a pagina 10, prima colonna, trentaseiesima riga, sostituire il numero: « XII », con: « XIII ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

(A.C. 5310-bis – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.600 della Commissione, 6.600 della Commissione e relativi subemendamenti, 15.38 Liotta, 22.600 del Governo e relativi subemendamenti, 27.600 del Governo e relativi subemendamenti, 26.16 Alberto Giorgetti e 27.601 del Governo presentati al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis e ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5310-bis – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)*

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta deter-

minato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare

prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato).*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 48.780 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 243.780 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 39.844 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.318 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 233.844 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 208.818 milioni.

all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 500;

2006: - 1.000;

2007: - 2.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 743.700;

2006: - 748.900;

2007: - 751.900.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: - 166.856;

2006: - 189.681;

2007: - 196.095.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: - 450;

2006: - 434;

2007: - 9.434.

voce: Ministero dell'interno:

2005: - 208.500;

2006: - 113.000;

2007: - 120.000.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: - 1.493;

2006: - 6.693;

2007: - 6.693.

voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2005: — 750.

voce: Ministero della difesa:

2005: — 417;

2006: — 417;

2007: — 417.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 21.800;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 1.303;

2006: — 803;

2007: — 65.

voce: Ministero della salute:

2005: — 75.138;

2006: — 75.529;

2007: — 75.529.

1. 2. (ex 1. 1.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.350 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.350 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.527 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.197 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.527 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.697 milioni.

all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 555.000;

2006: — 418.000;

2007: — 248.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: — 10.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 10.000;

2006:- 10.000;

2007: — 10.000.

voce: Ministero della salute:

2005: — 50.000.

1. 4. (ex 1. 3.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.683 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.683 milioni;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.759 milioni;

sostituire le parole: 24.500 milioni
con le seguenti: 24.240 milioni;

sostituire le parole: 235.000 milioni
con le seguenti: 234.759 milioni;

sostituire le parole: 210.000 milioni
con le seguenti: 209.740 milioni.

all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 500;

2006: — 1.000;

2007: — 2.000.

voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: — 7.000;

2006: — 15.000;

2007: — 18.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: — 75.000;

2006: — 75.000;

2007: — 75.000.

voce: Ministero dell'interno:

2005: — 200.000;

2006: — 110.000;

2007: — 120.000.

voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 10.527;

2006: — 15.158;

2007: — 20.000.

voce: Ministero della salute:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

1. 3. (ex 1. 2.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

(A.C. 5310-bis — Sezione 3)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

(Limitazione ai pagamenti)

1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a

7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Limitazione ai pagamenti).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: Fermo restando fino a: 21 giugno 1999,

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — *(Tobin tax).* — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 2.060 milioni di euro per l'anno 2005, in 950 milioni di euro per l'anno 2006 e 850 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le mag-

giori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

3. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

4. 1. (ex 4. 5.) Burtone, Enzo Bianco, Piscitello, Cardinale, Zanella, Squeglia, Lettieri, Grandi, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: 6.550 milioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: 10.000 milioni di euro;

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un pe-

riodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.;

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

4. 2. (ex 4. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

all'articolo 29, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Per l'anno 2005 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 settembre 2003 dal Consiglio delle Nazioni unite nell'ambito di operazione di *Peace keeping*.

all'articolo 36, sostituire il comma 38 con il seguente:

38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — (*Adeguamento aliquote rendite finanziarie*). — 1. Agli oneri deri-

vanti dall'attuazione della presente legge, salvo quando non sia previsto diversamente, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

2. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. All'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, il punto 2) è abrogato.

ART. 37-ter. — (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 4. (ex 4. 12. e 4.13) Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Boiardi, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Grotto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. È

istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

4. 5. (ex 4. 8.) Realacci, Verneti, Squeglia, Lettieri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 3. (ex 4. 14.) Magnolfi, Tocci, Folena, Fistarol, Buemi, Ventura, Ruzzante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **4. 6.** (ex 4. 7.) Iannuzzi, Squeglia, Lettieri, Banti, Frigato.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **4. 7.** (ex 4. 10.) Buemi, Intini, Villetti, Boselli, Grotto, Pappaterra, Di Gioia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

4. 8. (ex 4. 11.) Benvenuto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

4. 9. (ex 4. 4.) Burtone, Squeglia, Lettieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti relativi ai settori di intervento di cui alle lettere a) e b) per i diritti acquisiti dalle imprese precedentemente al 1° gennaio 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. 10. (ex 4. 9.) Verneti, Squeglia, Lettieri, Frigato, Lulli, Pistone.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 5.***(Disposizioni sulla tesoreria).*

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle am-

ministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 5.***(Disposizioni sulla tesoreria).**Sopprimerlo.**Conseguentemente:**All'articolo 29, sopprimere il comma 6;**All'articolo 37, comma 1, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;**Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. – 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

5. 1. (ex 5. 4.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* gli enti del sistema camerale.

*** 5. 2.** (ex * 5. 6.) Peretti, Liotta, Romano.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* gli enti del sistema camerale.

*** 5. 3.** (ex * 5. 8.) Angelino Alfano.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 per cento *con le seguenti:* 7 per cento.

Conseguentemente:

All'articolo 29, sopprimere il comma 6;

All'articolo 37, comma 1, Tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005-2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti: ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-quater — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

ART. 37-*septies*. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto o di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*octies*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

5. 4. (ex 5. 3.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dell'ipotesi di insufficienza della disponibilità necessaria esclusivamente per il pagamento delle re-

tribuzioni dei dipendenti in organico alla data del 31 dicembre 2004.

* **5. 5.** (ex 5. 9.) Michele Ventura, Agostini, Mazzuca Poggiolini, Cordoni, Bellini, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dell'ipotesi di insufficienza della disponibilità necessaria esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti in organico alla data del 31 dicembre 2004.

* **5. 6.** (ex * 5. 1. e *5. 7.) Mazzuca Poggiolini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37 — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

5. 7. (ex 5. 2.) Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis* (*Patto di stabilità per i Comuni*). — 1. Al fine della tutela dell'unità economica della Repubblica i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il patto di stabilità viene applicato in modo flessibile ai comuni in base al rispettivo grado di efficienza. L'efficienza viene valutata sulla base dei seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria data dal rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;